

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 365/A III^a Legislatura

" PROROGA DELLA L.R. 21/6/1980, N. 77 E SUA ESTENSIONE
ALLE COMMISSIONI SANITARIE PER IL RICONOSCIMENTO DEL-
LA CECITA' CIVILE E DEL SORDOMUTISMO".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/11/1983.

REGIONE PUGLIA

P.K. n. 10/64/U.L.

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

25 NOV. 1983

Oggetto: Schema d.d.l. "proroga della L.R. 21.6.1980, n.77 e sua estensione alle commissioni sanitarie [per il] riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo"

R E L A Z I O N E

Il testo dello schema di d.d.l. indicato in oggetto è stato modificato dall'Assessorato Sanità secondo l'indicazione del Settore Ragioneria, condivisa da questo Ufficio.

Si allega copia della nota del Settore Ragioneria.

Questo Ufficio non ha osservazioni da formulare in merito.

Il Coordinatore
(Dott. Nicola *Cardinale*)

REGIONE PUGLIA

3 - GIU. 1983

Bari, li _____ 19 _____

ASSESSORATO RAGIONERIA BILANCIO
PROGRAMMAZIONE _____

ALL' UFFICIO LEGISLATIVO _____
GIUNTA REGIONALE _____

SETTORE _____ RAGIONERIA _____

UFFICIO _____

Prot. N. 20/5844 Allegati N. _____

Risp. al foglio N. 10/195/UL del 17.3.83

REGIONE PUGLIA

S E D E

- 6 GIU. 1983

ARRIVO

OGGETTO: Schema di disegno di legge regionale "Proroga della L.R. n.77 del 21.6.80 e sua estensione alle Commissioni sanitarie provinciali per il riconoscimento della cecità civile e del sordutismo".

In riscontro alla nota suindicata si comunica che l'inciso "dalla data della sua emanazione" riportato all'art.2 della bozza del disegno di legge di cui all'oggetto, è in contrasto con il 2° comma dell'art.60 della legge regionale di contabilità n.17/77.

Infatti, tale norma stabilisce che formano impegno le somme dovute dalla Regione, in base alla legge a credi tori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Più in generale, detto inciso, inoltre, viola il principio della non retroattività della norma.

REGIONE PUGLIA	
UFFICIO LEGISLATIVO	
Prot. <u>10/357/UL</u>	- 8 GIU. 1983
Cst. _____	Cl. _____ Fasc. _____

IL COORDINATORE
(Dr. Mario DE BELLIIS)

REGIONE PUGLIA

SEGR. PRESIDENZA

Prot. N° 18674 data 26 GIU. 1983

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"Proroga della legge regionale 21.6.1980, n.77, e sua estensione alle Commissioni sanitarie ~~provinciali~~ per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo".

Art. 1

Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1980, n.77, sono prorogate, senza soluzione di continuità, fino alla data di trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale esercitata dal Medico Provinciale.

Art. 2

Gli effetti economici previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n.77, in favore delle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile sono estesi alle Commissioni per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo, in quanto applicabili ad integrazione della normativa statale specifica.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di L. 75.000.000= da imputarsi al Cap. 03710 "spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica dei mutilati ed invalidi - Art.81 - Legge 833/1978 (F.S.R.)" del Bilancio Regionale 1984, e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 del lo Statuto Regionale ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Al Disegno di legge regionale "Proroga della legge regionale 21.6.1980, n. 77, e sua estensione alle Commissioni sanitarie ~~per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo~~" -

Con legge regionale n.77 del 21.6.1980 "integrazione dei compensi ai Componenti le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della legge 30.3.1971, n. 118", si stabilivano criteri e modalità per accelerare i tempi relativi all'esame delle domande per l'accertamento della invalidità civile, ed in particolare - all'art. 3 - si autorizzano le dette Commissioni ad effettuare fino ad otto sedute mensili in eccedenza a quelle previste in numero di dodici dalla legge 11.1.1956, n. 5, limitatamente agli anni 1980 e 1981.

La deroga al numero delle sedute previste dalla legge statale n. 5/1956 era giustificata dall'enorme giacenza (circa 60.000) di domande inevase, mentre la limitazione della predetta deroga agli anni 1980 e 1981 era connessa all'entrata in vigore della riforma sanitaria ed al previsto passaggio, entro tale arco di tempo, delle funzioni esplicitate dalle Commissioni alla competenza delle UU.SS.LL.

La determinazione del Consiglio Regionale, di cui alla deliberazione n. 219 del 21.12.1981, "di fissare il trasferimento delle funzioni relative all'Ufficio del Medico Provinciale e del Veterinario Provinciale alla chiusura del trimestre nel corso del quale entreranno in vigore le leggi regionali di riordino dei rispettivi settori", pone l'esigenza di prorogare conseguentemente gli effetti positivi dell'art. 3 della legge n. 77/1980 fino al trasferimento delle competenze in materia alle UU.SS.LL., atteso che il numero delle domande ancora inevase di accertamento della invalidità seppure diminuito rispetto a quello originario, è ancora consistente.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Con l'occasione, si ritiene opportuno e doveroso chiarire che gli effetti della legge n. 77/1980 dovevano e devono investire anche l'attività delle Commissioni per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo, se è vero come è vero che la stessa legge n.77/1980 all'art. 1 riconosce - con il richiamo dell'art. 27, lettera b) del D.P.R. n. 616/1977 - la unitarietà del concetto "di stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili", e all'art. 5 ribadisce tale unitarietà concettuale con la collocazione della spesa nel capitolo del bilancio regionale specifico per le competenze derivanti dall'art. 81 della legge n. 833/1978, che contempla unitariamente l'assistenza a mutilati, invalidi, ciechi e sordomuti.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consig.
liare permanente il 12.12.83